REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Presidente (relatore)
Sabrina Facciorusso	Giudice
Guido Tarantelli	Giudice

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23793** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 38107** avente per oggetto la gestione contabile di Domenico Araniti, economo della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2018, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Pasquale Cuzzola del Foro di Reggio Calabria;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, data per letta la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l'Avv. Cuzzola per l'agente contabile, udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianpiero Madeo che hanno concluso come da verbale di udienza; nessuno comparso per l'Amministrazione;

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO e DIRITTO

1. Con **relazione di irregolarità n. 473/2023 del 18.10.2023**, il Magistrato istruttore, in relazione al conto giudiziale in epigrafe, ha evidenziato l'irregolarità sostanziale della gestione economale con addebito all'economo di euro 9.264,00= per mancata documentazione giustificativa delle spese sostenute in relazione a taluni buoni economali distinti per categoria di genere (a – spese per esercizio precedente; b- documentazione giustificativa non leggibile; c – spese inammissibili; - d – spese per missioni).

2. L'**agente contabile si è costituito** a mezzo comparsa difensiva **in data 22 gennaio 2024**, provvedendo al deposito contestuale di 50 allegati (di cui 46 documenti giustificativi di spesa) e concludendo per il discarico totale dell'agente, in subordine per l'irregolarità formale senza addebito, in ulteriore subordine per il discarico parziale con riduzione dell'addebito; eventuale approfondimento istruttorio e liquidazione delle spese in favore dell'economo.

3. All'**udienza del 14.02.2024**, il giudizio è stato trattato e discusso in una col giudizio 23486 afferente alla medesima gestione economale (conto 38216, per l'esercizio finanziario 2019). L'Avv. Cuzzola ha discusso la causa, deducendo sostanzialmente la regolarità della gestione alla luce della documentazione versata in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso per la irregolarità della gestione, rimettendosi alla

valutazione del Collegio in ordine alla quantificazione della condanna tenendo conto della documentazione in atti.

4. Con **ordinanza n. 16/24** del 13 marzo 2024, il Collegio ha disposto, alla luce della documentazione depositata e segnalata dalla difesa come nuova documentazione o nuovo deposito di documentazione prima non leggibile, la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria con relazione integrativa da depositare entro il 30/06/2024 e ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 18/09/2024.

5. Con **relazione integrativa** del 28.06.2024, il Magistrato Istruttore ha confermato le conclusioni dell'iniziale relazione di irregolarità con ammanco a carico del contabile nella diversa misura di **euro 7.389,40=** alla luce delle singole contestazioni mosse dalla difesa e sulla nuova documentazione depositata.

6. Con **memoria difensiva** del 28.08.2024, la difesa dell'agente ha contestato talune conclusioni del Magistrato Istruttore e insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione.

7. All'**udienza del 18.09.2024**, l'Avv. Cuzzola ha sottolineato che per le spese c'è un riconoscimento della finalità istituzionale dell'Ente. Si è riportato alla memoria depositata ed ha insistito nelle richieste rassegnate. In subordine ha chiesto che venga disposta la irregolarità dei conti, senza addebito, tenendo conto del potere riduttivo che può essere esercitato

secondo equità. Inoltre, richiama la giurisprudenza di questa Sezione che ha stabilito che, se non c'è contestualmente la indicazione regolamentare e la finalità istituzionale delle spese, non ci può essere addebito. Il Pubblico Ministero ha affermato che la relazione di irregolarità ha rilevato un evidente utilizzo, in parte illegittimo, del fondo economale, per spese che si palesano in violazione del regolamento economale; che nel calcolo dell'ammanco vengono anche considerate le spese inerenti e illegittime, ma riferite all'anno precedente, quindi, poste in essere in violazione del principio dell'annualità della gestione; che tali spese determinino una irregolarità formale e non di tipo sostanziale; che si tratta di una gestione di cassa, in cui l'economo è personalmente responsabile delle spese e deve dare prova dell'inerenza delle spese, che le stesse sono state effettuate in modo legittimo e conformi alle previsioni normative e regolamentari; che la gestione non può chiudere con dei residui attivi o passivi. Ha poi richiamato le sentenze n. 70/2024, della Sezione Piemonte e n. 197/2024, della Seconda Sezione Appello che riforma una sentenza di questa Sezione giurisdizionale e ha concluso per la irregolarità formale e sostanziale dei conti, con ammanco dal quale vanno decurtate le somme legittime e inerenti riferite ma dell'anno precedente. L'Avv. Cuzzola, in sede di controreplica, ha ribadito, con riferimento alle spese automobilistiche, che in un passaggio della relazione si riferisce che le stesse sono riconducibili al

funzionamento dell'Ente. Nessuna controreplica da parte del Pubblico Ministero, all'esito la causa è trattenuta in decisione.

8. Il Collegio è persuaso che il conto giudiziale n. 38107 vada dichiarato irregolare, con ammanco a carico dell'agente contabile, per i motivi che seguono. Per facilità di lettura, attesa anche la contestazione puntuale della difesa in ordine ad alcuni buoni economali, giova seguire l'ordine di contestazione mosso in sede istruttoria.

8.1. Il Magistrato Istruttore ha anzitutto contestato diversi pagamenti effettuati dall'economo per spese sostenute e richieste nel corso del precedente esercizio (buoni nn. 7 - 12 - 17 - 18 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 45 - 54 - 56 - 60 - 68 - 77 - 78 - 79 - 104 - 129 - 159 - 276) per un totale di **euro 1.087,56**. In particolare, argomenta che con la memoria difensiva non è allegata nuova documentazione relativamente alle spese contestate, ma è stata svolta una difesa argomentata sul rispetto del principio di competenza e di annualità della spesa.

Il Collegio condivide le conclusioni del Magistrato Istruttore sul punto, in quanto ad attenta lettura della memoria (<<*Venendo il fornitore immediatamente pagato dal dipendente in queste situazioni, si configura la piena osservanza del principio di competenza, essendo effettuata la spesa nell'immediatezza e sostenuti i relativi costi in favore del fornitore. Ciò che avveniva successivamente rispetto al manifestarsi dell'esigenza della spesa non era dunque l'esborso delle somme al fornitore, ma*

semplicemente il rimborso dell'economo al dipendente comunale che avesse anticipato di tasca propria le spese. Non si paleserebbe, perciò, un problema di mancata osservanza del principio dell'annualità. L'eventuale slittamento all'anno successivo di somme da spendersi nell'annualità precedente avrà riguardato solo il rimborso a chi le aveva anticipate, ma non l'effettivo momento in cui la spesa era sostenuta per pagare il privato-fornitore; quella era contestuale al momento del sopraggiungere dell'esigenza. Quindi, in definitiva, il dipendente riconosceva immediatamente le somme al fornitore; in seguito, procedeva a farsi rimborsare dall'economo, che provvedeva in tal senso, rendicontando di conseguenza. Di certo non potrà essere imputato all'economo il fatto che un dipendente richieda il rimborso per somme spese nell'annualità precedente, poiché, appunto, è solo siffatta richiesta che legittima e consente all'economo (rectius, lo impone) di emettere il buono e rimborsare le somme>>), essa riflette una prassi amministrativa *contra legem*, che finisce, ove avallata, per consentire di derogare al principio di cassa che caratterizza le gestioni economali (come peraltro sapientemente ricordato dal Pubblico Ministero nel corso dell'odierna udienza) in nome del principio di inerenza. Fermo restando che, nella fattispecie in esame, non è stata offerta la prova, da parte dell'agente, dell'inerenza delle spese effettuate.

8.2. In secondo luogo, sono state contestate le spese sostenute in assenza di documentazione giustificativa, ovvero illeggibile o carente. In particolare, erano contestati:

8.2.1. - **buoni nn. 23 – 108 – 180 – 182 – 224 – 239 – 324** (totale **euro 108,10**) **e buono n. 293** (contestato per **euro 16,60**) contestati per l'assenza di documentazione fiscale della spesa (copie fascicoli giudizio) asserendo l'avvocato che presso il Tribunale di Locri non veniva rilasciata ricevuta. Con la memoria difensiva non è stata depositata la documentazione assente relativa alle spese contestate, ma è stata sostenuta la legittimità delle spese *"Considerato: a) che le dichiarazioni provengono da avvocati, ossia soggetti che esercitano una funzione pubblica fondamentale e che sono legati da rapporto contrattuale con la Città Metropolitana; b) l'importo contenuto di ciascuna spesa, perfettamente plausibile con la riferita necessità di fotocopie di fascicoli dei giudizi in corso; c) l'autorizzazione del Dirigente del Settore 4 Avvocatura e Società Partecipate della Città Metropolitana; ne consegue che il rimborso effettuato dall'economo Araniti sia stato corretto: non vi erano (e non vi sono) motivi per dubitare della prassi riferita e confermata dagli Avvocati del mancato rilascio di documentazione fiscale relativa alle fotocopie da parte degli uffici del Tribunale di Locri; peraltro, la finalità della spesa appare comunque riconducibile ad attività svolta nell'interesse dell'Ente*".

Anche in questo caso, non può essere avallata una prassi amministrativa che si traduce in una irregolarità contabile, e che – contrariamente a quanto assume la difesa – è ancor più grave se essa viene avallata dagli avvocati del libero foro: il costo sostenuto per le fotocopie degli atti processuali e dei fascicoli deve essere fiscalmente documentato. Pertanto, deve essere confermata la irregolarità delle spese, atteso che lo stesso Regolamento economale all'articolo 4, comma 2, richiede che le spese siano documentate da fattura, scontrino fiscale e/o altro documento equipollente e che la attestazione allegata non appare un documento equipollente. Inoltre, la necessità che i documenti di spesa siano conformi alle previsioni legislative in materia fiscale e l'obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura risultano da ulteriori disposizioni normative (allegato n. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011; d.P.R. n. 633/1972; articolo 12 L. n. 413/1991; d.P.R. n. 696/1996).

8.2.2. - **buono n. 166** (contestato per **euro 38,29**), contestato per carenza di documentazione fiscale idonea attesa l'allegazione a giustificazione della spesa di una schermata video, parzialmente redatta in lingua cinese. Anche in questo caso, la memoria difensiva si appalesa infondata, laddove per giustificare la spesa individua la descrizione in lingua italiana dei singoli acquisti corredata da un soggetto che ricopriva una carica pubblica (la Consigliera di Parità) sicché l'economo Arniti

non aveva motivo di dubitare dell'avvenuta spesa. Ed infatti, che così non possa essere, è la considerazione che il compito dell'economo è proprio quello sostanziale di validare un acquisito (da chiunque provenga la richiesta o la spesa), altrimenti a risponderne, come in questo caso, è egli stesso.

8.3. Un terzo ordine di contestazioni ha riguardato spese ritenute non ammissibili o non ritenute ammissibili al pagamento tramite servizio economale. In particolare:

- **buoni nn. 232-233** (**euro 424,00**), contestati perché relativi a spesa ritenuta non ammissibile al pagamento tramite servizio economale (pagamento di sanzione per omissione di opere su manutenzione fabbricato). Con la memoria difensiva non è stata depositata nuova documentazione, ma è stato osservato che "*a prescindere dalla riconducibilità o meno di detti pagamenti a quelli che il servizio economale può eseguire, è evidente che la spesa era comunque dovuta, inerente la P.A. di appartenenza ed è stata eseguita nell'interesse dell'Ente; ove non fosse stata utilizzata la cassa economale, comunque l'Ente avrebbe dovuto sostenerla*"

Le asserzioni difensive non possono essere condivise, alla luce della giurisprudenza della Sezione a cui il Collegio reputa di dover offrire continuità, in quanto, su un caso analogo, "*Anche ammettendo la possibilità di un pagamento tempestivo da parte dell'ente, in qualità proprietario dell'autovettura e al fine di evitare aggravi della sanzione, in ragione dell'origine illecita della*

spesa, detto pagamento non può tuttavia avere luogo attraverso la gestione economale bensì secondo altro tipo di procedura, che preveda poi una qualche forma di recupero della sanzione dal conducente dell'autovettura che materialmente l'ha cagionata" (sentenza n. 103/2023).

- **buoni nn. 119 – 142 – 163** (**euro 1.046,75**), contestati per spese relative a tasse automobilistiche, ritenute non ammissibili al pagamento tramite gestione economale, e comunque comprensive della quota sanzioni ed interessi che non devono gravare sull'ente. Con la memoria difensiva si richiamano le osservazioni difensive formulate per i buoni nn. 232 e 233. Pertanto, e parimenti, il Collegio non reputa fondate le argomentazioni difensive.

- **buono n. 237** (**euro 200,00**), contestato per spesa relativa a stampe per attività istituzionali non documentate e pertanto non riconducibili ad attività inerenti al funzionamento dei servizi istituzionali né alle piccole spese urgenti per il funzionamento dei servizi istituzionali (art. 3 lett.l) regolamento economale). Con la memoria difensiva non si allegano nuovi documenti, ma si osserva che "*trattandosi di spese sostenute dal consigliere della Città Metropolitana delegato al bilancio e da questi presentate a rimborso, deve ritenersi comprovata la finalità pubblica della spesa stessa sulla base di due elementi oggettivi concomitanti e presenti nella fattispecie: a) la provenienza della richiesta di rimborso, avendo riguardo alla carica ricoperta; b) la*

conferma del dirigente del settore 5 della Città Metropolitana che la spesa era di natura istituzionale. L'economo Araniti non avrebbe avuto motivi di dubitare della legittimità della medesima e della riconducibilità alle tipologie di spese di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) del Regolamento economale, che ricomprende le "piccole spese urgenti per il funzionamento dei servizi istituzionali". Anche in questo caso vale quanto già motivato in ordine al superiore punto 8.2.2. cui si rimanda e, di conseguenza, la spesa sostenuta è irregolare a va posta a carico dell'agente.

- **buoni nn. 247 – 297** (totale **euro 482,00**), contestate perché spese relative al rimborso per l'acquisto di cancelleria personalizzata ad un Consigliere delegato e pertanto spesa non riconducibile all'art. 3 lett l) del regolamento economale (rimborso di piccole spese urgenti per il funzionamento dei servizi istituzionali). Valgono anche per questa spesa le stesse motivazioni a sostegno della loro irregolarità sostenute per il buono 237 cui si rinvia.

- **buono n. 362** (**euro 243,00**), contestato per spesa relativa all'acquisto di cancelleria per attività istituzionali non precisate e pertanto non riconducibili ad attività inerenti al funzionamento dei servizi istituzionali. Anche in questo caso, la deduzione difensiva è vinta dalla considerazione che dal buono di consegna emerge chiaramente che l'acquisto ha riguardato materiale di cancelleria personalizzato che, come per i buoni che

precedono, non si ritiene riconducibile alle spese urgenti per il funzionamento dei servizi istituzionali di cui l'articolo 3 lett. l) del regolamento prevede il rimborso.

- **buoni nn. 313 – 339 – 414** (**euro 1.410,00**), contestati perché relativi ad acquisiti di targhe e coppe senza documentazione relativa agli eventi o manifestazioni per i quali sono state sostenute le spese e, pertanto, non riconducibili a spese inerenti al funzionamento di servizi o uffici istituzionali. Anche in questo caso, alla luce della documentazione in atti, la carenza documentale sollevata con la relazione introduttiva non è stata superata dalla allegazione o produzione di ulteriore documentazione che consentisse di chiarire le circostanze della spesa. Pertanto, l'economo ha sostenuto il pagamento in assenza di elementi che lo mettessero in condizione di valutare la riconducibilità della spesa alla gestione economale, né tali elementi sono stati successivamente forniti.

Inoltre, l'argomento difensivo dell'acquisto massivo per eventi futuri rende le spese in contrasto con la natura della gestione economale a cui si può fare legittimamente ricorso nel caso in cui la spesa sia minuta, necessaria ed urgente tale da non poter attendere il ricorso alle ordinarie procedure di acquisto. Pertanto, sul punto, deve essere confermata la conclusione del Magistrato Istruttore.

- **buono n. 335** (**euro 70,00**), contestato perché relativo al rimborso di spesa per carburante, che era stata correttamente

negata dal dirigente. La memoria difensiva ha osservato che "*l'economo ha ritenuto di procedere in quanto la spesa era comunque correlata ad una missione del dirigente richiedente*". Si tratta all'evidenza di una spesa irregolare perché non ammessa dal Regolamento e che, conseguentemente, deve essere addebitata all'economo.

- **buono n. 413** (**euro 200,00**), contestato perché relativo a spesa non ammessa al pagamento tramite servizio economale (acquisto stelle di Natale). Sul punto, nonostante la bontà delle argomentazioni difensive (spesa sostenuta per finalità di beneficenza all'AIL), trattasi di spesa non ammessa al pagamento tramite servizio economale.

8.4. Infine, un ultimo gruppo di contestazione riguarda le spese per missioni.

- **buoni nn. 353 – 416** (**euro 71,52**), contestate perché relative a spese collegate a manifestazioni di cordoglio (rimborso spese vitto su missione invio gonfalone al funerale di un congiunto del Prefetto) per le quali non si ritiene ammissibile la spendita di pubblico denaro e non conformi alla disciplina interna dell'ente sull'invio del Gonfalone. Inoltre, si contestava l'allegazione di scontrini non leggibili. Con la memoria difensiva sono stati allegati i documenti leggibili ed è stata eccepita la conformità della spesa riguardo alle disposizioni in merito all'uso del gonfalone.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, la spesa de qua è in contrasto con gli arresti della giurisprudenza della Sezione, a cui invece deve essere data continuità (cfr. Sentenza n. 63/2020: "*quanto alle spese sostenute per lutto (telegrammi, affissione di manifesti funebri etc…), il Collegio richiama che il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile è nel senso di non ritenere ammissibile la spendita di pubblico denaro per l'espressione di cordoglio per il decesso di parenti di amministratori dell'Ente o di dipendenti, dovendosi provvedere a tali spese con mezzi privati (ex pluribus: Sez. 1^ Appello n. 489 del 2013; sez. Calabria n. 63 del 2020, n. 369 del 2019 e n. 51 del 2015). Né in alcun modo le spese per lutto possono ritenersi riconducibili a spese di rappresentanza, la cui intrinseca finalità è quella di accrescere il prestigio dell'ente locale all'esterno, nei rapporti con le altre istituzioni e per scopi attinenti ai propri fini istituzionali*").

- **buono n. 417** (**euro 22,00**), contestato perché relativa a spese collegate a manifestazioni di cordoglio (picchettamento al funerale del padre del Vicecomandante della Polizia Metropolitana) per le quali non si ritiene ammissibile la spendita di pubblico denaro e non conformi alla disciplina interna dell'ente sull'invio del Gonfalone. Valgono le medesime motivazioni a sostegno dell'irregolarità della spesa e di cui al punto che precede.

- **Buoni nn. 14 - 15 - 52 - 53 - 55 - 59 - 62 - 65 - 66 - 160 - 188 - 300 - 301 - 358 - 359 - 375 - 384 - 397 – 407** e **buono**

n. 296, contestati perché relativi al rimborso di pasti in assenza di trasferta/missione di durata superiore alle otto ore e, quanto ai buoni nn. 52 – 53 - 55 - 59, perché relativi al precedente esercizio (**euro 514,37**).

Il Collegio reputa trattarsi di spese irregolari in quanto, nonostante le allegazioni difensive, è documentato che si è innanzi a rimborsi per spese di pasti e consumazioni varie a fronte di trasferte giornaliere di durata inferiore alle 8 ore e dunque *contra legem*.

- **buono n. 11** (**euro 12,00**), contestato per documento fiscale deteriorato e spesa relativa al precedente esercizio. Sebbene la difesa abbia allegato il documento leggibile, resta una spesa sostenuta e richiesta nel precedente esercizio e dunque in violazione del principio di annualità che deve caratterizzare le gestioni economali.

- **buoni n. 278 – 284**, contestati nella parte relativa alle spese per cioccolatini e crema gianduia (**euro 49,31**). Con la memoria difensiva è stato affermato che l'economo Araniti ha ritenuto di procedere al rimborso, considerato il visto del dirigente sulla richiesta, che ne è risultata munita di un crisma di ufficialità, attendibilità e legittimità dal quale non vi erano ragioni per rifiutarsi.

A riguardo, il Collegio conferma la contestazione di irregolarità fermo restando il dovere per l'economo di verificare la legittimità delle spese per cui dispone il pagamento o il rimborso.

- **buono n. 286**, contestato per documentazione non leggibile. Con la memoria difensiva è stata allegata documentazione leggibile, tuttavia, rimangono senza riscontro leggibile talune spese; pertanto, risultano sprovviste di riscontro spese per euro (**spese per euro 35,02**). Il Collegio, sul punto, non ha motivo di discostarsi dalle risultanze istruttorie.

- **buono n 419**, contestato per documentazione non leggibile relativa ad un pasto (**euro 32,25**). Con la memoria difensiva è stata allegata documentazione non leggibile e pertanto la contestazione non può ritenersi superata.

- **buono n. 389**, contestato per documentazione non leggibile. Con la memoria difensiva è stata allegata documentazione leggibile e, tuttavia, di tali spese alcune non si ritengono ammissibili (cioccolatini e biscotti) per **euro 9,44**.

- **buono n. 391**, contestato per documentazione non leggibile (**euro 45,00**). Con la memoria difensiva è stata indicata, ma non allegata, documentazione leggibile e pertanto la contestazione non può ritenersi superata.

- **buono n. 393**, contestato per documentazione non leggibile. Con la memoria difensiva è stata allegata documentazione leggibile e, tuttavia, di tali spese alcune non si ritengono ammissibili (cioccolatini prendivoglia) per **euro 4,08**.

- **buoni nn. 75 – 76 – 189**, contestati per il pagamento in eccedenza di **euro 72,03** rispetto alla rendicontazione. La memoria difensiva non ha introdotto elementi di contestazione.

- **buono n. 44**, contestato per insufficiente giustificazione del rimborso spese ai sensi dell'articolo 84, comma 3, TUEL in assenza di documentazione relativa ai motivi legittimanti il rimborso (sedute dell'organo di appartenenza o presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate). Con la memoria difensiva non è stata prodotta ulteriore documentazione ma è stato osservato che "*per quanto concerne le spese di trasferta del mese di dicembre 2017 (cfr. all. 41: Buono 44), si evidenzia che: il dirigente aveva espressamente indicato, nella richiesta di rimborso, che le somme dovute alla Consigliera Caterina Belcastro (**€ 580,80**) erano da considerarsi quali spese di trasferta ex art. 84, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000; a fronte di tale dichiarazione e considerato che la stessa Consigliera, nella richiesta di rimborso, ha affermato, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che le trasferte di cui chiedeva il rimborso erano legate allo svolgimento delle proprie funzioni riconducibili alle esigenze connesse all'esercizio del proprio mandato; di fronte a dette dichiarazioni, rese nelle forme di legge, l'economo Araniti ha ritenuto sufficientemente comprovata la legittimità della richiesta*;

- per quanto concerne il rimborso di € 9,60 per spese di viaggio da Caulonia a Catanzaro, si precisa che, come da documentazione allegata: la suddetta Consigliera Delegata era Sindaco del Comune di Caulonia, ove risiedeva; con richiesta

prot. n. 3467 del 10.01.2018, ha dichiarato espressamente che la trasferta a Catanzaro del 27.12.2017 era legata alla sottoscrizione della convenzione per la gestione dei servizi per l'impiego 2017, attività per la quale il Sindaco Metropolitano aveva espressamente autorizzato la suddetta Consigliera delegata". Le osservazioni, in assenza di ulteriore documentazione, non possono ritenersi sufficienti a superare la contestazione di irregolarità (euro 580,80), per le stesse ragioni evidenziate con riferimento al buono 237 e similari, cui si rinvia.

- **Buono n. 131** (**euro 209,99**) contestato per l'assenza di autorizzazione alla missione, di cui deve essere confermata l'irregolarità non superata dall'allegazione difensiva (che ha consentito in sede istruttoria di ritenere legittima solo la spesa per il buono n. 130).

- **Buono n. 379** (**euro 22,00**) contestato per l'assenza di autorizzazione alla missione e che deve essere ora confermato attesa la debolezza dell'argomentazione secondo cui l'autorizzazione è indicata all'interno della richiesta di rimborso sicché trattasi di mera irregolarità. Argomentazione che non può essere avallata, in quanto finisce per traslare a un momento successivo (il rimborso) un atto (l'autorizzazione) che è fisiologicamente precedente ad esso.

- **buono n. 164**, contestato per l'assenza di autorizzazione alla missione, la carenza di documentazione fiscale leggibile e la spesa relativa ad esercizio precedente. Con la memoria difensiva

non è stata prodotta l'autorizzazione ma sono stati prodotti i documenti fiscali leggibili; considerata la mancanza di autorizzazione e le spese del precedente esercizio, si ritiene di confermare la contestazione. Anche in questo caso, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria.

Conclusivamente, il conto giudiziale n. 38107 deve essere dichiarato irregolare e devono essere addebitati all'economo Araniti le seguenti spese per un totale ***euro 7.389,40=*** da liquidarsi in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo. Nel dettaglio:

- *Spese sostenute in violazione del principio di annualità*: **€ 1.087,65**;
- *Spese sostenute per documentazione giustificativa assente o carente o non leggibile*: **€ 124,70** (buoni nn. 23 – 108 – 180 – 182 – 224 – 239 – 324 – 293), **€ 38,29** (buono n. 166), **€ 317,20** (buono n. 337);
- *Spese non ammesse dal Regolamento economale o non ammissibili tramite il servizio economale*: **€ 424,00** (buoni nn. 232 – 233), **€ 1.046,75** (buoni n. 119 – 142 – 163), **€ 925,00** (buoni nn. 237 – 247 – 297 – 362), **€ 1.410,00** (buoni nn. 313 – 339 – 414), **€ 70,00** (buono n. 335), **€ 200,00** (buono n. 413);
- *Spese per missioni non autorizzate*: **€ 93,52** (buoni nn. 353 – 416 - 417), **€ 514,37** (buoni nn. 14 - 15 - 52 - 53 -

55 - 59 - 62 - 65 - 66 - 160 - 188 - 300 - 301 - 358 - 359 - 375 - 384 - 397 – 407 – 296), **€ 12,00** (buono n. 11), **€ 49,31** (buoni nn. 278 – 284), **€ 125,79** (286 – 419 – 389 – 391 – 393), **€ 72,03** (buoni nn. 75 – 76 – 189), **€ 580,80** (buono n. 44), **€ 297,99** (buoni nn. 131 – 379 – 164).

8.5. Le note difensive (da intendersi come contro-replica alle conclusioni della seconda relazione del Magistrato Istruttore) sono infondate, sostanzialmente riducendosi ad una reiterazione delle argomentazioni già svolte nell'iniziale comparsa e, dunque, superate, dal vaglio istruttorio successivo.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:

- Dichiara irregolare il conto giudiziale n**. 38107**;
- Condanna DOMENICO ARANITI al pagamento della somma di **euro 7.389,40=** in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna DOMENICO ARANITI alla refusione delle spese di giudizio come da nota Segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

NOTA SPESE Giudizio di conto 23793

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 473/2023	3	€ 48,00
n. 3 copie predetto attb per uso notifica	9	€ 144,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 426/2023	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto attb per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA 16/2024	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto attb per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA N. 473/2023/2	4	€ 64,00
n. 3 copie predetto attb per uso notifica	12	€ 192,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 127,92
ORIGINALE SENTENZA	6	€ 96,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 19,66
DICONSI EURO NOVECENTOSETTANTANOVE/58	**TOTALE**	**€ 979,58**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice Estensore

f.to digitalmente Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 28/10/2024

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente Dott.ssa Stefania Vasapollo